

CAMERA DEI DEPUTATI N. 187

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MAGLIETTA, FERRI, NANNUZZI,
GATTO VINCENZO, BARONTINI, RE GIUSEPPINA**

Presentata il 31 luglio 1958

Istituzione del ruolo aperto per le qualifiche rispettivamente di consigliere di 1^a classe, segretario, archivista, usciere capo ed agente tecnico capo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, avente per oggetto l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, veniva stabilita la promozione *a ruolo aperto*, mediante scrutinio per merito comparativo, per le qualifiche di consigliere di 2^a classe, segretario aggiunto ed applicato, rispettivamente delle carriere direttive, di concetto, ed esecutive.

Si veniva incontro in tal modo alle esigenze di gran parte del personale, nonché alle aspettative di uno sviluppo di carriera più favorevole, almeno per i gradi iniziali. In effetti, *il ruolo aperto* si imponeva e si impone tuttora anche per la terza qualifica (rispettivamente: consigliere di 1^a classe, segretario ed archivista), giacché l'identità delle funzioni attribuite alle varie qualifiche in parola non giustifica una disparità di trattamento fra gli impiegati appartenenti alla seconda ed alla terza posizione di carriera.

In ordine a questi motivi la presente proposta prevede la promozione *a ruolo aperto*, mediante *scrutinio per merito comparativo*, anche per la terza qualifica delle carriere direttive, di concetto ed esecutive.

Altresi, per evidenti motivi di equità, nella presente proposta il ruolo aperto è previsto anche per le promozioni, mediante

scrutinio per merito assoluto, rispettivamente alle qualifiche di usciere capo ed agente tecnico capo delle carriere del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico.

D'altra parte, la proposta di cui trattasi, oltre a soddisfare quelle esigenze di sviluppo di carriera di cui sopra si è fatto cenno, offre la possibilità di risolvere nel contempo la questione della terza qualifica dei ruoli aggiunti.

Il personale di questi ultimi, in effetti, si trova nell'assurda situazione di un ruolo nel ruolo e per giunta con una qualifica in meno.

Infatti, secondo le disposizioni in vigore, il personale dei ruoli aggiunti può partecipare agli esami per la promozione alla quarta qualifica (direttore di sezione, primo segretario, primo archivista, rispettivamente delle varie carriere) dei ruoli ordinari, senza poter passare nella terza qualifica (consigliere di 1^a classe, segretario, archivista).

Ciò comporta che, dopo aver conseguito il passaggio alla seconda qualifica delle varie carriere, il personale dei ruoli aggiunti non ha altra possibilità di sviluppo che partecipare direttamente agli esami per la quarta qualifica.

Orbene, tenuto conto che in ragione dell'attuale inadeguatezza degli organici, solo una percentuale estremamente limitata di

detto personale potrà, di fatto, conseguire tale promozione, se ne deduce che la grande maggioranza di esso resterà alla seconda qualifica.

È da rimarcare, altresì, che il personale in parola venne ingiustificatamente escluso dall'esame speciale per l'accesso alla terza qualifica (esame di colloquio) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e che, essendo stato abolito l'esame di idoneità all'ex grado VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, l'accesso per esami previsto dalle nuove norme, alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo archivistà rappresenta, in effetti, una possibilità puramente teorica, data la irrisoria disponibilità di posti in queste ultime qualifiche rispetto all'ingente numero di impiegati dei ruoli aggiunti che, in concorrenza con quelli dei ruoli organici, avrebbero i requisiti per partecipare agli esami stessi.

Ne consegue quindi che, dall'emanazione delle nuove norme, gli appartenenti al predetto ruolo hanno visto deluse le loro legittime aspettative in quanto, mentre in base all'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, essi avevano la possibilità di partecipare agli esami per i sopra specificati gradi del vecchio ordinamento, alle stesse condizioni degli impiegati dei ruoli organici, ora, invece, al personale suindicato viene preclusa questa via d'uscita sostituendovi la meramente teorica summenzionata previsione di sistemazione alla quarta qualifica.

Tutti i posti degli ex gradi VIII, IX e XI cui avrebbe potuto accedere questa categoria di personale in base alle precedenti norme riguardanti i ruoli transitori, sono stati, invece, riservati agli impiegati del ruolo organico (attraverso l'esame di colloquio) e, per giunta, con l'abbreviazione di un terzo rispetto al periodo di anzianità fino ad allora prescritto.

Se pertanto il non aver risolto all'epoca, organicamente, il problema poteva essere giustificato dalla gran mole della materia da

regolamentare e dalla relativa ristrettezza del tempo disponibile, sembra che non debbano sussistere ora ostacoli per provvedere con l'impegno e l'urgenza che il problema richiede.

La presente proposta di legge è intesa a risolvere il problema suddetto in modo ampio e definitivo e ad eliminare l'attuale discriminazione fra i dipendenti dello Stato, a parità di prestazioni qualitative e quantitative, tanto più che diverse categorie di statali che si trovavano in condizioni analoghe sono state già da tempo con vari provvedimenti di legge definitivamente sistemate (esempio: professori, maestri, cancellieri, ecc.).

Considerato che la selezione, attraverso gli esami di idoneità, deve esserci per l'accesso alla quarta qualifica di ogni carriera nei ristretti limiti dei posti fissati dagli organici, si è trovato logico proporre che la promozione alla terza qualifica venga effettuata a « ruolo aperto » (così come avviene ora per la promozione alla seconda qualifica, cioè attraverso scrutinio per merito comparativo ed anzianità).

Con ciò viene reso possibile l'accesso alla terza qualifica anche al personale dei ruoli aggiunti in base al disposto dell'articolo 6 di detta proposta, personale di cui si chiede la contemporanea collocazione in soprannumero nei ruoli organici, trovandosi ormai superflua e dannosa una duplicità di ruoli, considerato che coloro che vi appartengono hanno identici diritti e doveri.

Si ritiene superfluo insistere oltre sulla difficile situazione economica e morale cui il personale in parola è costretto, pur svolgendo le mansioni proprie al personale dei ruoli ordinari.

È per questi motivi dunque di indole morale ed economica che l'articolo 6 della presente proposta prevede il collocamento degli impiegati dei ruoli aggiunti nei ruoli organici e in soprannumero, direttamente nelle qualifiche per le quali è consentito l'accesso a ruolo aperto e di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della stessa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La promozione a consigliere di 1^a classe ed a qualifica equivalente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2^a classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo nella qualifica.

ART. 2.

La promozione a segretario od a qualifica equivalente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 3.

La promozione ad archivista od a qualifica equivalente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 4.

La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica di usciere.

Nello scrutinio, il Consiglio d'amministrazione designa, secondo l'ordine di ruolo, gli impiegati che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

ART. 5.

La promozione ad agente tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.

ART. 6.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, vengono collocati

in soprannumero nei ruoli organici direttamente nelle qualifiche per le quali è consentito l'accesso a ruolo aperto, in base all'anzianità complessiva, conseguita nei soppressi ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli impiegati che, avendo compiuto l'anzianità richiesta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ancora ottenuto il relativo provvedimento formale.

Gli impiegati non di ruolo che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora compiuto l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, saranno collocati in soprannumero nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle corrispondenti carriere, allorché avranno compiuto l'anzianità medesima.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio degli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli esercizi 1958-59 e successivi.